

N. TAR	2011 - 089
N. PROTOCOLLO	134610 del 16.11.2011
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI – Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Riesame del regolamento (UE) n. 723/2011 relativo all'estensione del dazio antidumping definitivo istituito dal reg.to (CE) n. 91/2009: registrazione delle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia e prodotti da Andfast Malaysia Sdn. Bhd.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 297 del 16.11.2011 che pubblica il reg.to (UE) n.1164/2011 che avvia un riesame del reg.to di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio [che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal reg.to (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia] allo scopo di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni.

Al riguardo si evidenzia – pertanto - che, a decorrere dal 17 novembre 2011,

- è avviato un riesame del reg.to di esecuzione (UE) n. 723/2011, a norma dell'articolo 11 (par.4) e dell'articolo 13 (par.4) del reg.to (CE) n. 1225/2009, per stabilire se alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, vale a dire viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi per la costruzione di strade ferrate) e rondelle, di cui attualmente ai codici TARIC 73181290 11, 73181290 91, 73181491 11, 73181491 91, 73181499 11, 73181499 91, 73181559 11, 73181559 61, 7318 1559 81, 73181569 11, 73181569 61, 73181569 81, 73181581 11, 73181581 61, 73181581 81, 73181589 11, 73181589 61, 73181589 81, 73181590 21, 73181590 71, 73181590 91, 73182100 31, 73182100 95, 73182200 31 e 73182200 95, spediti dalla Malaysia e prodotti da Andfast Malaysia Sdn. Bhd. (codice addizionale TARIC B265), debba essere applicato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011;
- è abrogato il dazio antidumping istituito, sulle predette importazioni, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011;
- ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping, le importazioni dei suddetti prodotti devono essere sottoposte a registrazione per nove mesi, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Si raccomanda che la registrazione in parola venga effettuata tenendo conto degli elementi utili a garantire l'individuazione ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti, così come indicato con nota prot.n.120 dell' 11.1.2005 (Tar 2/2005) richiamata da ultimo con la nota della DCGT prot. n. 38392-RU del 31/3/2011, e si prega di informare gli uffici interessati per l'adozione delle idonee misure.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento (UE) n.1164/2011 - allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim  
f.to Walter Sbandi

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93"